



IL SINDACO

DEL

Comune di *Vetralla*

Visto l'art. 19 del testo unico delle Leggi sul reclutamento del Regio Esercito, stato approvato con Regio Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (Serie 3°).

NOTIFICA:

1. Tutti i cittadini dello Stato, o tali considerati a tenore del Codice civile, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 18⁹⁷ i quali hanno il domicilio legale nel territorio di questo Comune, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro iscrizione e di fornire gli schiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori e tutori.

2. I giovani qui domiciliati, ma nati altrove, nel chiedere la loro iscrizione, esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita debitamente autenticato.

3. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale nel senso dell'art. 16 del Codice civile, hanno facoltà di farsi inscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo art. 17 del Codice stesso.

4. Nel caso che taluno dei nati nell'anno 18⁹⁷ sia morto, i genitori, tutori o congiunti esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'ufficiale dello Stato Civile sarà rilasciato in carta libera, a norma del disposto nell'art. 12, n. 27 del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con Regio Decreto del 13 settembre 1874, n. 2077, serie 2°.

5. Saranno iscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti aver l'età richiesta per l'iscrizione.


Essi non saranno cancellati dalle liste di leva, se non quando abbiano provato con autentici documenti, e prima dell'estrazione, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

6. Gli omessi scoperti saranno privati del beneficio dell'estrazione a sorte e non potranno essere ammessi all'esenzione che loro spettasse dal servizio militare di 1° e di 2° categoria, e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della detenzione e della multa comminate dall'art. 162 del suddetto testo unico delle leggi sul reclutamento.

7. Si avverte, che gli iscritti di leva che avessero diritto all'assegnazione alla 3° categoria non potranno, ai termini di legge, ottenerla, se il loro titolo non sarà comprovato avanti il Consiglio di Leva, mediante la presentazione di tutti i prescritti documenti pienamente regolari e completi durante la Sessione della loro Leva.

A tal uopo sono in genere necessari gli atti di nascita, e ove occorra, di morte, dei membri della famiglia degli iscritti, dalla cui età o dalla cui morte, può dipendere il diritto suddetto, e in tutti i casi, è poi necessario un certificato rilasciato dalle competenti Autorità da cui risulti il seguito matrimonio legale fra i genitori, ed occorrendo, fra gli avi degli iscritti. E siccome tali documenti sono validi ancorchè rilasciati in anticipazione, così sarà bene che gli iscritti stessi, o le loro famiglie, li richiedano alquanto prima di quel tempo, perchè se avvenisse, come sovente avviene, che essi risultassero errati od anche omessi, possono subito ricorrere alla Autorità Giudiziaria per farli rettificare o costituire abbastanza in tempo per produrli utilmente al Consiglio di Leva. (Circolare 14 novembre 1891, n. 1).

Vetralla il 1° Gennaio 1905.



IL SINDACO

[Signature]